



**COMUNE DI SELEGAS**

Provincia di Cagliari

*Ufficio Tecnico*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'INCENTIVAZIONE PER PROGETTAZIONI O ATTI  
DI PIANIFICAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25/02/2013

## INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Campo di applicazione

### **CAPO I - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI**

- Art. 4 - Determinazione dell'incentivazione
- Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 6 - Soggetti beneficiari
- Art. 7 - Oneri per polizze assicurative
- Art. 8 - Conferimento dell'incarico
- Art. 9 - Ripartizione dell'incentivazione
- Art. 10 - Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

### **CAPO II - INCENTIVAZIONE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

- Art. 11 - Determinazione dell'incentivazione
- Art. 12 - Soggetti beneficiari
- Art. 13 - Conferimento dell'incarico
- Art. 14 - Ripartizione dell'incentivazione

### **Capo III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ**

- Art. 15 - Termini per le prestazioni
- Art. 16 - Penalità per errori od omissioni progettuali

### **Capo IV - RENDICONTAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

- Art. 17 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

#### **Art. 1 - Premessa**

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico - amministrativa, è prevista un'apposita incentivazione da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico e/o di altri uffici del Comune.
2. Il regolamento disciplina detta incentivazione nonché i criteri e le modalità per la ripartizione della medesima.

#### **Art. 2 - Riferimenti normativi**

1. Art. 92 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
2. Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17 marzo 2008

#### **Art. 3 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori nonché di redazione di atti di pianificazione urbanistica a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

### **CAPO I**

#### **INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 4 - Determinazione dell'incentivazione**

1. Per ciascuna opera o lavoro pubblico, inclusi nella programmazione comunale, una somma non superiore al 2,00% dell'importo a base di gara è destinata all'incentivazione per il personale interno dell'Ente che concorre alla redazione del progetto e alla realizzazione dell'opera secondo le modalità previste dai seguenti articoli. Tale incentivo è dovuto anche per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, realizzate in economie o con forme diverse dalla gara di evidenza pubblica.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
3. La somma costituente l'incentivo è prevista nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di ciascun progetto ed è finanziata unitamente allo stesso.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. La percentuale effettiva è determinata, in relazione all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, sulla base dei seguenti criteri:
  - Lavori d'importo a base di gara fino a 1.000.000,00 Euro 2.00%
  - Lavori d'importo a base di gara tra 1.000.000 Euro e 5.000.000 Euro ..... 1.90%
  - Lavori d'importo a base di gara tra 5.000.000 Euro e 25.000.000 Euro 1.80%
  - Lavori d'importo a base di gara tra 25.000.000 Euro e 50.000.000 Euro 1.70%
  - Lavori d'importo a base di gara superiore a 50.000.000 Euro 1.60%

Le somme sopra indicate si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connesse alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

6. Ai fini dell'erogazione del compenso di cui al precedente comma è necessario che al personale interno sia affidata o la progettazione o la direzione dei lavori o il collaudo dell'opera.

7. La gestione di tale somma è attribuita al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

#### **Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione**

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.

Per la definizione dei lavori in economia si fa riferimento al vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia.

#### **Art. 6 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla realizzazione delle opere pubbliche, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a. il responsabile del procedimento;
- b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
- d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

2. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

#### **Art. 7 - Oneri per polizze assicurative**

1. E' altresì a carico dell'Amministrazione comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati

della progettazione e della redazione di atti di pianificazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

#### **Art. 8 - Conferimento dell'incarico**

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Per ogni opera prevista nel programma, con la stessa delibera di approvazione del progetto preliminare o con atto successivo, adottato dalla Giunta Comunale, può essere costituito, su proposta del responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, una unità di progetto anche intersettoriale oppure vengono individuati con precisione i soggetti interni, appartenenti al servizio tecnico o anche ad altre unità operative, incaricati della redazione dei progetti e/o degli altri compiti connessi con la realizzazione dell'opera, che partecipano alla ripartizione dell'incentivo.  
Le unità di progetto sono costituite da profili professionali ed operativi che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione dei progetti e alla realizzazione dell'opera. Con gli stessi criteri sono affidati gli incarichi.
4. I conferimenti degli incarichi ai dipendenti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero degli stessi, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
5. L'espletamento degli incarichi può essere svolto anche in orario di lavoro, ma non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

#### **Art. 9 - Ripartizione dell'incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio competente, per ciascuna opera, tra il personale incaricato con le modalità previste negli articoli, precedenti, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze secondo le seguenti percentuali:
  - a. responsabile del procedimento: 10%;
  - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 60%;

- c. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%;
  - d. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 20%.
2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile del Servizio accerta e liquida la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
  3. La liquidazione è disposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo a ciascuna opera o dopo la liquidazione della fattura, nel caso di lavori in economia, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di emissione del certificato di regolare esecuzione medesimo.
  4. I dipendenti che partecipano alle unità di progetto o che risultano formalmente incaricati non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti e alla realizzazione dell'opera.
  5. Le quote parte della somma incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente, costituiscono economie di spesa.
  6. Se lo stesso dipendente è incaricato di più funzioni, la quota dell'incentivazione attribuita allo stesso è costituita dalla somma delle varie percentuali attribuite a ciascuna prestazione.

**Art. 10 - Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti**

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
  - a. progetto preliminare 20%;
  - b. progetto definitivo 40%;
  - c. progetto esecutivo 40%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

3. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%.
4. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
5. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente.

In particolare, in caso di progettazione redatta da personale esterno, è prevista una quota parte di incentivo, basata sulle effettive prestazioni svolte dal personale interno, con le seguenti percentuali:

- a. Progetto preliminare 1 - 15%
- b. Progetto definitivo 1 - 35%
- c. Progetto esecutivo 1 - 35%

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

## **CAPO II**

### **INCENTIVAZIONE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 11 - Determinazione dell'incentivazione**

1. Al personale interno dell'Ente, a cui è affidata la redazione di atti di pianificazione urbanistica comunale sia di carattere generale o particolareggiato, è attribuita, quale incentivazione una somma pari al 30 % della tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento dell'incarico, come previsto dall'art. 92 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
2. Tale somma è iscritta in apposito stanziamento del bilancio comunale e la sua gestione è affidata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### **Art. 12 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari dell'incentivazione, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, costituiti in unità di progetto o con incarichi singoli e precisamente:
  - a. nel responsabile del procedimento;
  - b. nel personale tecnico che abbia redatto direttamente e sottoscritto il piano urbanistico generale o particolareggiato;
  - c. nei collaboratori tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto per la realizzazione degli atti di pianificazione, redigendo elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente articolo, e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

#### **Art. 13 - Conferimento dell'incarico**

1. Il conferimento degli incarichi interni di pianificazione a dipendenti singoli o costituiti in unità di progetto anche intersettoriale deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di dipendenti dell'Ente, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. Le unità di progetto sono costituite da profili professionali ed operativi che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto e alla realizzazione dell'opera, nominati dal Responsabile del Servizio competente. Con gli stessi criteri sono affidati gli incarichi.
3. Con conseguente provvedimento del Responsabile del Servizio viene disposto l'impegno di spesa a valere sull'apposito stanziamento in bilancio.
4. Con il sopraccitato atto di conferimento dell'incarico, sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
  - a. individuato l'atto di pianificazione da redigere;
  - b. quantificata l'entità stimata dell'incentivo pari al 30% della tariffa professionale vigente relativa a tale atto;

- c. fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici e degli altri adempimenti previsti;
- d. individuato ogni singolo dipendente, con il relativo profilo professionale e categoria di inquadramento, ed i compiti assegnati;
- e. definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico affidato;
- f. prevista la possibilità di poter concedere eventuali proroghe per particolari motivi segnalati dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 14 - Ripartizione dell'incentivazione**

1. La somma costituente l'incentivo è ripartita, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale individuato, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze, secondo le seguenti percentuali:
  - a. responsabile del procedimento: 10%
  - b. personale tecnico che abbia redatto direttamente e sottoscritto il piano urbanistico generale o particolareggiato: 70%
  - c. nei collaboratori tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto per la realizzazione degli atti di pianificazione, redigendo elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente articolo, e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 20%
2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile del Servizio accerta e liquida la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
3. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione definitiva del piano, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di approvazione definitiva dello stesso.
4. Gli importi da liquidare sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, e al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente.
5. I dipendenti che partecipano alle unità di progetto o che risultano formalmente incaricati non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.
6. Le quote parte della somma incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente, costituiscono economie di spesa.
7. Se lo stesso dipendente è incaricato di più funzioni, la quota dell'incentivazione attribuita allo stesso è costituita dalla somma delle varie percentuali attribuite a ciascuna prestazione.

### **CAPO III**

#### **TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ**

#### **Art. 15 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme

ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

**Art. 16 - Penalità per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

**Capo IV**

**RENDICONTAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Art. 17 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - a. l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
  - b. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - c. eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.